

STATUTO FEDERCASA LOMBARDIA

Associazione Regionale fra le Aziende Lombarde per l'Edilizia residenziale

TESTO CON LE MODIFICHE APPROVATE NELLA ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 30 APRILE 2009

Depositato in data 2 luglio 2009 presso il notaio Milioti di Milano

INDICE

TITOLO I

- Art. 1 - Denominazione pag. 3
Art. 2 - Scopo pag. 3

TITOLO II

- Art. 3 - Ammissione pag. 4
Art. 4 - Obblighi pag. 4
Art. 5 - Cessazione pag. 4
Art. 6 - Contributi pag. 5

TITOLO III

- Art. 7 - Organi dell'Associazione pag. 5
Art. 8 - Composizione dell'Assemblea dei Soci pag. 6
Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci pag. 6
Art. 10 - Validità dell'Assemblea dei Soci - Votazioni pag. 6
Art. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci pag. 7
Art. 12 Comitato Direttivo – Composizione e
Attribuzioni pag. 7
Art. 13 - Il Consiglio Esecutivo – Composizione e
Attribuzioni pag. 8
Art. 14 - Il Presidente pag. 9
Art. 15 - Il Vice Presidente Vicario pag. 9
Art. 16 - Il secondo Vice Presidente pag. 9
Art. 17 - Patrimonio pag. 9
Art. 18 - Gestione Economica e finanziaria pag. 10
Art. 19 - Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo pag. 10
Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti pag. 10
Art. 21 - Il Segretario pag. 11
Art. 22 - Commissione per i rapporti di lavoro pag. 11
Art. 23 - Conferenza dei Direttori pag. 12
Art. 24 - Commissioni Consultive pag. 13
Art. 25 - Modificazioni statutarie pag. 13
Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione pag. 13
Art. 27 - Disposizioni finali pag. 13

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE

Art. 1 - Denominazione.

E' costituita la FEDERCASA LOMBARDIA - Associazione Regionale fra le Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale che ha lo scopo di sviluppare politiche autonome nell'ambito della Federazione Nazionale di settore.

L'Associazione ha sede in Milano, via Brembo, 27, ed è regolata dal presente Statuto.

Art. 2 - Scopo.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e tutelare il sistema dell'edilizia residenziale in Lombardia, operando in tutti i campi previsti dalla Legge Regionale 10.6.1996, n. 13, modificata ed integrata dalla Legge Regionale 3.4.1997, n. 8.

A tal fine si propone di attuare:

- la rappresentanza delle ALER nei riguardi delle istituzioni regionali, nazionali e internazionali;
- la promozione e lo sviluppo del comparto dell'Edilizia Residenziale;
- il collegamento tra le Aziende associate per lo scambio di conoscenze ed esperienze;
- le attività di assistenza, consulenza e supporto tecnico-organizzativo e formativo per le Aziende associate;
- le attività di studio, ricerca, consulenza, seminari e simili, di supporto alla predisposizione di proposte di legge o provvedimenti amministrativi da avanzare alle Istituzioni nelle materie interessanti l'edilizia residenziale pubblica;
- le attività di pubbliche relazioni intese a far conoscere l'attività, le realizzazioni e i problemi delle ALER;
- la consultazione con le organizzazioni sociali e istituzionali di riferimento;
- la consultazione preventiva delle Aziende associate relativamente ai contratti di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti, relativi ai vari livelli della contrattazione;
- l'assistenza alle ALER nell'applicazione coerente dei contratti di lavoro e nell'attività sindacale aziendale;
- la promozione di ogni altra iniziativa che si reputi utile per lo sviluppo e la gestione dell'ERP e per le ALER;
- i rapporti collaborativi e di reciproche sinergie con le altre associazioni datoriali presenti sul territorio.

TITOLO II

SOCI

Art. 3 - Ammissione.

Possono essere soci dell'Associazione le Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale che ne chiedono l'ammissione.

Art. 4 - Obblighi.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare l'osservanza dei seguenti obblighi:

- a) rispetto delle direttive e degli indirizzi deliberati;
- b) astensione a ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione;
- c) comunicazione dei dati statistici e delle notizie che la stessa richiede, ritenendoli utili ai fini del conseguimento dei propri scopi;
- d) corresponsione del contributo associativo.

Le spese per la partecipazione alle attività e agli organismi dell'Associazione sono, di norma, a carico delle rispettive Aziende associate, salvi i contributi che verranno forniti dalla Federcasa Aniacap.

Art. 5 - Cessazione.

L'adesione all'Associazione cessa:

- a) per dimissioni.

Le dimissioni, che devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, devono essere date con preavviso di sei mesi;

- b) per recesso.

Il recesso è consentito alle Aziende associate che dissentissero dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione;

- c) per esclusione.

L'esclusione, in conseguenza alla mancata osservanza degli obblighi statuari o per gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, è deliberata dall'Assemblea dei Soci col voto di almeno due terzi dei suoi componenti, viste le deduzioni scritte dell'Associato da presentarsi entro trenta giorni dall'invito del Presidente.

La cessazione dell'iscrizione nei casi sopraindicati non esonera dal versamento dei contributi stabiliti per l'anno solare in corso e comporta la decadenza dei diritti previsti dall'art. 23 del presente Statuto.

Art. 6 - Contributi.

I contributi associativi annuali dovuti dalle Aziende associate saranno calcolati in base ad idonea deliberazione assembleare con la quale vengono definiti i parametri da adottare per il calcolo dei contributi e le modalità di erogazione degli stessi.

La mancata corresponsione dei contributi comporta la sospensione dell'erogazione dei servizi dell'Associazione.

TITOLO III

ORGANI

Art. 7 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Comitato Direttivo
- il Consiglio Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Degli organi elettivi fanno parte i legali rappresentanti delle ALER associate, e i vicepresidenti, limitatamente al Comitato Direttivo, secondo quanto oltre precisato.

La decadenza dalla carica ricoperta in seno all'Azienda Associata comporta la decadenza automatica da qualsiasi incarico negli organi della Associazione.

Il Consiglio Esecutivo provvede alla ratifica della decadenza e alla sostituzione alla prima seduta, di norma con altro rappresentante del medesimo Ente.

Le cariche elettive di Presidente e di membro del Consiglio Esecutivo hanno durata di cinque anni e ad esse si può essere eletti per non più di due volte consecutive.

Completa la struttura dell'Associazione il Segretario.

Art. 8 - Composizione dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è costituita dai legali rappresentanti delle Aziende associate.

Ciascun rappresentante può delegare alla partecipazione alla Assemblea altro amministratore della stessa Azienda associata.

Ciascun Azienda associata può farsi rappresentare in Assemblea da un rappresentante di altro Socio, mediante delega scritta.

Ciascun rappresentante non può avere più di una delega.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, in via straordinaria ogni qual volta il Presidente ritenga di convocarla e quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei soci.

La riunione è convocata dal Presidente con fax, telegramma o lettera inviata alle Aziende associate almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata in deroga al termine di preavviso sopraindicato comunque almeno 24 ore prima della data di convocazione.

La prima convocazione dell'Assemblea dei Soci è effettuata dal Presidente più anziano per carica ALER, che presiede la prima riunione.

Art. 10 - Validità dell'Assemblea dei Soci - Votazioni.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando i soci presenti dispongano di almeno la metà dei voti. Ogni ALER Associata ha diritto ad un solo voto.

Le deliberazioni concernenti:

- a) le modificazioni statutarie sono approvate con la maggioranza semplice dei voti presenti, purché i voti presenti in Assemblea rappresentino la maggioranza delle Aziende associate;
- b) lo scioglimento dell'Associazione sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti, purché i voti presenti in Assemblea rappresentino la maggioranza delle Aziende associate.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea. Le nomine di persone possono avvenire a scrutinio segreto.

Hanno diritto al voto le ALER associate in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale da parte del Segretario.

Alle riunioni dell'Assemblea sono invitati, senza diritto di voto, i Consiglieri delle ALER Lombarde componenti in carica del Consiglio Direttivo della FEDERACASA ANIACAP, i Vicepresidenti delle ALER Lombarde ed il Coordinatore della Conferenza dei Direttori, di cui al successivo art. 21.

Art. 11 - Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci costituisce il massimo organo dell'Associazione.
In particolare spetta all'Assemblea dei Soci:

- la nomina, a maggioranza dei voti, del Presidente, di uno o due Vicepresidenti, dei quali uno con funzioni vicarie, e del Consiglio Esecutivo, nonché l'eventuale revoca, stabilendo altresì gli eventuali compensi;
- la nomina dei tre membri effettivi e dei due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli eventuali relativi compensi;
- la nomina, la revoca e il compenso del Segretario dell'Associazione;
- l'approvazione dell'organico del personale dipendente dell'Associazione;
- l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo;
- la determinazione delle contribuzioni ordinarie e straordinarie a carico delle Aziende associate;
- l'approvazione delle modifiche allo Statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12 – Comitato Direttivo. Composizione e Attribuzioni.

Il Comitato Direttivo è composto dai legali rappresentanti e dai vicepresidenti delle ALER associate.

Alle sedute del Comitato Direttivo sono invitati senza diritto di voto i Direttori Generali delle ALER associate.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione e delibera sulle materie di sua competenza, a maggioranza dei partecipanti alle sedute con diritto di voto. Il Comitato Direttivo si riunisce di regola una volta al mese.

Spetta al Comitato Direttivo:

- Determinare le direttive e gli orientamenti per l'azione da svolgere sul piano regionale, in attuazione dei compiti previsti all'art.2;
- Approvare programmi e progetti che comportino un impegno finanziario annuale o pluriennale per l'Associazione e la fissazione delle contribuzioni a carico delle Aziende associate che desiderino essere parti di tali programmi o progetti;
- Individuare le linee d'azione comuni per l'applicazione dei CCNL ai dipendenti;
- Concertare le modalità da utilizzare nelle relazioni industriali e nei rapporti con l'utenza;
- Sviluppare progetti di integrazione dei servizi tra le ALER e le Aziende del Sistema Regionale al fine di realizzare maggiore economicità di gestione e miglioramento qualitativo dei servizi resi.

Art. 13 - Il Consiglio Esecutivo. Composizione e Attribuzioni.

Il Consiglio Esecutivo è composto dal Presidente, scelto tra i legali rappresentanti delle ALER associate, e da sei legali rappresentanti delle Aziende citate, tra i quali vengono individuati uno o due Vicepresidenti. Nel caso di nomina di due Vicepresidenti, si procede anche alla individuazione del Vicepresidente Vicario.

Alle sedute del Consiglio Esecutivo può partecipare, su invito, il Coordinatore della Conferenza dei Direttori.

Il Consiglio Esecutivo attua le indicazioni e i mandati previsti dall'Assemblea dei Soci.

In particolare:

- formula le proposte da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e dà esecuzione ad esse promuovendo, ove lo ritenga utile, la costituzione di consulte di settore, di commissioni di studio e gruppi di lavoro;
- nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti ed Associazioni;
- indica le linee per la gestione economico-finanziaria;
- dispone quant'altro ritiene utile al raggiungimento degli scopi statutari nell'ambito delle direttive dell'Assemblea dei Soci;
- esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea dei Soci, salvo ratifica;
- delibera in merito alle assunzioni e ai licenziamenti, nonchè ai contratti a termine;
- stabilisce i criteri e le modalità degli eventuali rimborsi spese per i partecipanti alle attività dell'Associazione;
- delibera i provvedimenti necessari al raggiungimento degli scopi fissati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 14 - Il Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
In particolare, il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo e il Consiglio Esecutivo;
- può riunire congiuntamente l'Assemblea dei Soci e la Conferenza dei Direttori;
- provvede alla attuazione delle deliberazioni;
- esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Esecutivo, salvo ratifica alla sua prima riunione.

Art. 15 - Il Vice Presidente Vicario

Il Vice Presidente Vicario è nominato dall'Assemblea dei Soci fra i componenti del Consiglio Esecutivo, per sostituire il Presidente in caso di assenza e di impedimento.

Al Vice Presidente Vicario può essere delegata la gestione degli affari correnti dell'Associazione, e la presidenza della Commissione per i rapporti di lavoro.

Art. 16 – Il secondo Vice Presidente

Ove nominato ai sensi dell'art. 13, il secondo Vice Presidente sostituisce il Vice Presidente Vicario in caso di assenza o di impedimento.

Art. 17 - Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio proprio dell'Associazione;
- b) dagli eventuali contributi straordinari finalizzati ad acquisizioni patrimoniali;
- c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali non riportate all'esercizio successivo.

Art. 18 - Gestione economica e finanziaria.

Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività dell'Associazione si provvede con le seguenti entrate:

- a) contributi delle Aziende associate, previsti dal presente Statuto;
- b) contributi ordinari e straordinari di Regione, Enti pubblici, Aziende associate;
- d) avanzi della gestione annuale precedente.

Eventuali eccedenze attive della gestione annuale vanno riportate all'esercizio successivo ovvero trasferite a patrimonio.

Art. 19 - Bilancio preventivo e Conto consuntivo.

Il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo da sottoporsi all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea dei Soci devono essere corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e fatti pervenire alle Aziende associate almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea dei Soci.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dura in carica cinque anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne verifica l'andamento ogni quadrimestre; presenta all'Assemblea dei Soci prima della votazione, la relazione sul consuntivo.

I Revisori dei Conti assistono, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 21 - Il Segretario.

Il Segretario ha la responsabilità di svolgere il lavoro promosso dall'Associazione e in particolare:

- esegue le delibere dell'Assemblea dei Soci, del Comitato Direttivo e del Consiglio Esecutivo;
- provvede al funzionamento ordinario dell'Associazione;
- attua le disposizioni conferitegli dalle deliberazioni del Consiglio Esecutivo, del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci in merito agli impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti e all'acquisizione delle entrate, effettuando gli ordini per la gestione corrente degli uffici, predisponendo i contratti di acquisto o di noleggio di attrezzature o per la fornitura di servizi da sottoscrivere a cura del Presidente, provvedendo alla relativa liquidazione;
- raccoglie indicazioni pervenute dagli Associati e dai Dirigenti e formula proposte da sottoporre al Consiglio Esecutivo per il buon andamento dell'Associazione;
- cura il coordinamento operativo dell'attività dell'Associazione;
- svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea dei Soci, del Comitato Direttivo, del Consiglio Esecutivo, della Conferenza dei Direttori Generali e della Commissione per i rapporti di lavoro;
- svolge incarichi particolari attribuitigli dal Consiglio Esecutivo;
- dirige il personale dell'Associazione;
- cura la redazione del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo.

Art. 22 - Commissione per i rapporti di lavoro.

La Commissione per i rapporti di lavoro è nominata dall'Assemblea dei Soci ed è composta da tre Amministratori, tra i quali il Presidente dell'Associazione con funzioni di Presidente e da tre Direttori delle Aziende associate.

Il Segretario dell'Associazione esercita la funzione di segretario della Commissione.

Ai lavori della Commissione partecipa un Dirigente del servizio sindacale della Cispel Lombardia.

I tre Direttori delle Aziende associate sono scelti, sentita la Conferenza dei Direttori, fra i Direttori delle Aziende stesse.

La Commissione per i rapporti di lavoro ha il compito:

- a) di studiare i problemi del lavoro in tutti gli aspetti che interessano il funzionamento dei servizi compresi, i problemi della sicurezza e della formazione e di formulare proposte in ordine agli stessi;

- b) di esaminare e di valutare, riferendone al Consiglio Esecutivo ed all'Assemblea dei Soci, le modifiche agli accordi sindacali ed ai contratti collettivi di lavoro che siano richieste dalle organizzazioni dei lavoratori e proporre al Consiglio Esecutivo quelle modifiche che essa ritenga necessario proporre ai sindacati o agli organi competenti nel caso di Enti pubblici;
- c) di provvedere, secondo il mandato ricevuto dal Consiglio Esecutivo e osservandone gli indirizzi e le direttive nel quadro della vigente legislazione, alle trattative dei rinnovi contrattuali ed alle attività riguardanti ogni aspetto dell'applicazione, della gestione del contratto e della contrattazione decentrata prestando alle Aziende associate attività di consulenza e di assistenza;
- d) di sottoporre al Consiglio Esecutivo ed all'Assemblea dei Soci, per le verifiche e gli adempimenti di competenza, ipotesi di accordi generali o particolari o richieste di riesame degli indirizzi e delle direttive ricevute;
- e) di proporre al Consiglio Esecutivo i nominativi dei rappresentanti dell'Associazione nelle Commissioni previste dal contratto, ovvero qualora richiesti, i nominativi dei rappresentanti dell'Associazione nella contrattazione decentrata delle Aziende.

Nelle trattative per il rinnovo dei contratti di lavoro e nelle attività riguardanti l'applicazione degli stessi, il Presidente della Commissione si avvale del contributo di dirigenti e tecnici delle Aziende associate designati dalla Conferenza dei Direttori.

Per l'assolvimento dei suoi compiti generali e per l'approfondimento di temi particolari la Commissione per i rapporti di lavoro propone annualmente all'Assemblea dei Soci un piano di attività e di iniziative, la costituzione di gruppi di studio e di ricerca e di quant'altro ritenga utile ai fini di una più incisiva politica del lavoro da parte dell'Associazione.

Art. 23 - Conferenza dei Direttori.

La Conferenza dei Direttori è organo consultivo dell'Associazione; ad essa partecipa un Direttore per ogni Azienda associata, da essa designato.

La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Segretario dell'Associazione.

La Conferenza designa al proprio interno un Coordinatore scelto fra i Direttori delle Aziende associate che partecipano:

- alle riunioni del Consiglio Esecutivo;
- alle sedute dell'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto.

La Conferenza organizza autonomamente la propria attività.

In particolare:

- a) propone agli organi dell'Associazione, per il perseguimento delle finalità statutarie, indirizzi e tematiche in ordine alla organizzazione ed alla gestione delle Aziende associate;
- b) promuove lo sviluppo di sinergie ed integrazioni con i gestori dei servizi pubblici degli enti locali territoriali;
- c) definisce gli orientamenti ed attiva iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e delle esperienze nella generalità degli associati;
- d) rende disponibile la managerialità e la professionalità dei direttori per interventi di consulenza, di studio e di sperimentazione;

e) designa i membri tecnici in seno alle diverse commissioni costituite dall'Associazione.

Art. 24 - Commissioni Consultive.

Per le attività dell'Associazione riguardanti particolari materie od iniziative o per lo studio di specifici problemi, l'Assemblea dei Soci può costituire Commissioni Consultive.

I componenti delle Commissioni Consultive sono scelti fra gli Amministratori, i Direttori ed i Dirigenti delle Aziende associate e fra esperti nelle diverse materie.

La composizione, il funzionamento e la durata delle Commissioni Consultive sono stabilite dall'Assemblea dei Soci.

L'attività delle singole Commissioni Consultive è coordinata, con la collaborazione del Segretario, da un componente del Consiglio Esecutivo.

Art. 25 - Modificazioni statutarie.

Le modificazioni dello Statuto dell'Associazione sono adottate dall'Assemblea dei Soci con le modalità di cui all'art. 10 con decorrenza immediata.

Le Aziende associate che dissentissero dalle modifiche statutarie deliberate potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con l'osservanza delle norme previste dall'art.10 del presente Statuto.

L'Assemblea dei Soci deciderà la destinazione del patrimonio dell'Associazione e la ripartizione tra le Aziende associate.

Art. 27 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni delle leggi vigenti per le Associazioni.

Milano, 30 aprile 2009